CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA (AOUSA) E IL CENTRO NAZIONALE SANGUE (CNS) PER UNA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALE

TRA

IL CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato CNS, operante presso l'Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena n. 299, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore, Dott. Vincenzo De Angelis;

 \mathbf{E}

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA, di seguito denominata AOUSA, con sede legale in Roma, Via di Grottarossa, n. 1035 - 1039, partita IVA e C. F 06019571006, nella persona del Direttore Generale Daniela Donetti;

PREMESSO CHE:

- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale Sangue, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- fra i compiti di coordinamento e controllo tecnico scientifico del CNS sono comprese attività di redazione ed emanazione di linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, nonché studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali;
- l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea rappresenta un centro di riferimento sul territorio in grado di coniugare attività clinica, didattica e ricerca di eccellente valore scientifico e di vantare la presenza di professionisti di elevato spessore a livello nazionale ed internazionale;
- l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea nell'ambito della propria attività di assistenza sanitaria, ricerca, formazione e sperimentazione è sempre interessata a sviluppare sinergie con il territorio onde garantire i più elevati standard di offerta assistenziale

PRESO ATTO

- che sulle attività sopra indicate esiste una specifica convergenza di interessi tra il CNS e l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, che intendono continuare a valorizzare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, la proficua esperienza collaborativa passata, intraprendendo le descritte attività vista l'importanza dei risultati attesi e gli obiettivi da perseguire;
- che l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea ha, allo scopo, individuato un Dirigente Medico in servizio presso l'UOC Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, idoneo a svolgere tale attività:
- che il Dirigente Medico dell'AOUSA ha espresso la propria disponibilità ad eseguire l'attività di cui sopra, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto della preminenza e della prevalenza dell'attività istituzionale;
- che ai sensi dell'art. 117 del CCNL dell'Area Dirigenza Medica, l'attività di consulenza chiesta da soggetti terzi aventi finalità sanitarie costituisce una «particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), da esercitarsi fuori orario di servizio» e con modalità e nei casi definiti da apposita convenzione stipulata tra le strutture interessate;

Tutto quanto sopra premesso, ravvisata l'opportunità di realizzare le attività sopra indicate nell'ambito delle rispettive competenze idonee a soddisfare i reciproci interessi, le parti in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

- 1. Il presente accordo ha per oggetto una collaborazione tra il CNS e l'AOUSA, in materia di attività trasfusionalE, finalizzata al supporto delle attività sanitarie ed al monitoraggio di attività progettuali inerenti alla qualità e sicurezza dell'utilizzo clinico dei componenti e prodotti del sangue, con particolare riferimento a:
 - predisposizione di linee guida finalizzate a fornire indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni sanitarie trasfusionali in telemedicina;
 - realizzazione di un health tecnology assessment (HTA) sulla sicurezza della somministrazione della terapia marziale per via endovenosa nel contesto extra-ospedaliero in pazienti affetti da anemia siderocarenziale;
 - Realizzazione del Care Bundle Appraisal Tool-CBAT: Checklist per la valutazione della qualità del processo e dei metodi di sviluppo dei care bundle, per verificare l'aderenza dei propri *care bundle* a standard di qualità adottati in ambito internazionale e per valutare il potenziale adattamento di altri care bundle prodotti in ambito nazionale e internazionale;

Articolo 2 Risorse umane

- 2.1 L'AOUSA si impegna a realizzare le attività oggetto di interesse comune di cui al precedente art. 1 mettendo a disposizione un Dirigente Medico in servizio presso l'UOC Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
- 2.2 Il Dirigente Medico dell'AOUSA presterà l'attività di cui all'art. 1, al di fuori dell'orario di servizio e con turni compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro dell'Azienda di appartenenza, con un impegno di circa n. 10 ore settimanali.
- 2.3 L'attività oggetto della collaborazione potrà essere prestata mediante più accessi presso il CNS, corrente in Roma, Via Giano della Bella, 27, o in sede diversa da quella del CNS.
- 2.4 I profili assicurativi seguono la normativa vigente

Articolo 3 Direzione e Coordinamento

3. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, nel rispetto dell'importo massimo previsto dal successivo art. 5.

Articolo 4 Durata

4. Il presente accordo ha la durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Articolo 5 Aspetti economici

- 5.1 Per l'attività prevista dal presente accordo come da art. 1, il CNS corrisponderà all'AOUSA una quota annuale omnicomprensiva di € 38.400,00, oltre IVA se ed in quanto dovuta.
- 5.2 Il contributo di cui al precedente comma 1 sarà accreditato, al lordo di ogni onere e accessorio, dal CNS all'AOUSA, dietro presentazione di fattura emessa trimestralmente dalla citata Azienda sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite riportante l'orario e la data, compilato dal dirigente medico dell'AOUSA e controfirmato dal Direttore del CNS. Tale corrispettivo sarà riversato dall'Azienda al personale avente diritto quale prestatore della consulenza, nella misura del 95% secondo le modalità fissate e nei termini di cui al vigente CCNL Area Sanità.

- 5.3 Nel caso in cui, per motivate esigenze e su specifica indicazione del Direttore del CNS, l'attività oggetto della collaborazione debba essere prestata in sede diversa da quella indicata al comma 2.2 dell'art. 2, il CNS provvederà in proprio al rimborso al Dirigente Medico dell'AOUSA delle spese di trasferta, se ed in quanto spettanti, in relazione alle normative vigenti in materia di trattamento di missione della dirigenza del pubblico impiego.
- 5.4 Il CNS si impegna a versare le somme spettanti all'AOUSA entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trimestralmente emessa dall'Azienda stessa.

Articolo 6 Svolgimento delle attività

- 6.1 Il Dirigente Medico dell'AOUSA è responsabile nel determinare modi, metodi e dettagli per lo svolgimento della collaborazione, facendo diretto riferimento al Direttore del CNS.
- 6.2 Il Dirigente Medico dell'AOUSA è autorizzato all'utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie del CNS, secondo modalità da concordare con il Direttore del CNS.

Articolo 7 Riservatezza

7 Il Dirigente Medico dell'AOUSA, per tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, è tenuto al segreto professionale e si impegna a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuta a conoscenza.

Articolo 8 Privacy

- 8.1 Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni previste dalla predetta normativa europea e da quella nazionale in materia di protezione dei dati personali. Inoltre confermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto del presente Accordo.
- 8.2 Il CNS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il professionista dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea che svolgerà l'attività nell'ambito della presente Convenzione.

Articolo 9 Risoluzione

9. Il presente accordo potrà essere risolto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione.

Articolo 10 Controversie

10. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Articolo 11 Oneri fiscali

11.1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

1	male informatico della Convenzione sono assorti dai Centro
Nazionale Sangue con le modalità previste	e dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione
dell'Agenzia delle Entrate n. 37404 del 7 marzo	2014.
Letto, approvato e sottoscritto.	
Roma,	
	L'Azienda ospedaliero-universitaria
Il Centro Nazionale Sangue	Sant'Andrea
Il Direttore	Il Direttore Generale
dott. Vincenzo De Angelis	dott. ssa Daniela Donetti

11.2. Gli oneri dell'imposta di bollo sull'originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro